Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 10 settembre 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1973.

Determinazione del numero e del trattamento economico dei traduttori interpreti da impiegare per l'anno 1973 presso gli uffici e comandi di polizia giudiziaria nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, su « Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attività di polizia giudiziaria e tributaria », articolo con il quale, al primo comma, viene stabilito che agli uffici e comandi della provincia di Bolzano, indicati nello stesso comma, deve essere assegnato personale avente adeguata conoscenza, oltre che della lingua italiana, anche della lingua tedesca, in numero corrispondente alle esigenze dei servizi di polizia giudiziaria di quella provincia;

Visto il comma secondo del detto art. 15, comma con il quale viene stabilito che, fino a quando non possa essere provveduto presso i citati uffici o comandi in conformità del detto comma primo, si provvede con interpreti nominati a titolo temporaneo, ai sensi delle norme vigenti in materia di incarichi;

Visto il comma quarto del detto art. 15, comma con il quale viene stabilito che occorre determinare, annualmente, i contingenti massimi degli interpreti da nominarsi a titolo di incarico temporaneo per le esigenze dei servizi di polizia giudiziaria nella provincia di Bolzano, nonchè i compensi spettanti agli stessi;

Considerato che in relazione alle esigenze dei servizi di polizia giudiziaria della provincia di Bolzano, per i vari uffici e comandi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri, occorre un complessivo contingente di 47 unità, così come fatto presente dal commissario del Governo per la provincia di Trento con nota n. 3455/Gab. del 14 dicembre 1972;

Visto il telegramma n. 105019 del 10 febbraio 1973 con il quale il Ministero del tesoro ha comunicato il proprio assenso all'aumento del contingente di interpreti a 47 unità;

Considerato che con il sopraindicato telegramma il Ministero del tesoro ha reso noto che è in corso un provvedimento di variazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'interno inteso ad integrare lo stanziamento del cap. 1451 nella misura di L. 4.860.000 al fine di garantire la copertura del maggior onere derivante dall'aumento del contingente di interpreti;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1973-31 dicembre 1973, il contingente degli interpreti, da nominarsi a titolo di incarico temporaneo per le esigenze dei servizi di polizia giudiziaria della provincia di Bolzano, per i vari uffici e comandi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri, è stabilito in n. 47 unità da destinarsi come dall'unita tabella.

Art. 2.

La misura individuale del compenso spettante agli interpreti, nominati a titolo di incarico temporaneo per le esigenze dei servizi di polizia giudiziaria nella provincia di Bolzano è stabilita in lire centotrentacinquemila lorde mensili.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto di L. 76.140.000 relativo all'esercizio finanziario 1° gennaio 1973-31 dicembre 1973 sarà imputato al cap. 1451 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1973

Il Ministro per l'interno
RUMOR

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1974
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 28

(7186)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo della serie ordinaria « Arte italiana » dedicato ad Andrea Palladio.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, fino all'emanazione delle norme di esecuzione del testo unico sopra citato, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973 con il quale è stata autorizzata, tra le altre, l'emissione di una serie di francobolli ordinari avente come tematica l'« Arte italiana »;

Visto che il primo francobollo di detta serie è dedicato ad Andrea Palladio;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1291 del 19 luglio 1973;

Decreta:

E' emesso un francobollo della serie ordinaria « Arte italiana », dedicato ad Andrea Palladio, del valore di L. 90.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; colori: nero, giallo, verdino e ocra; quartino: 50 esemplari.

La vignetta, circondata da un sottile filo di cornice, rappresenta una veduta assonometrica della villa Capra, detta « La Rotonda », costruita dal Palladio sul monte Berico, nei pressi di Vicenza. Nel fondino appare una visione modernizzata dell'interno di una cupola con lucernario. In alto è riportata la leggenda « ANDREA PALLADIO », in nero ed in carattere maiuscolo, con sotto a destra le date di nascita e di morte, « 1508 » e « 1530 », in bianco sul fondino e poste su due righe. In basso è situata la parola « ITALIA », in nero, seguita dalla indicazione del valore, « L. 90 » nello stesso colore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1974
Registro n. 48 Poste, foglio n. 227

(7126)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1974.

Norme regolamentari per la determinazione dei coefficienti numerici massimi attribuibili, in sede di compilazione dei rapporti informativi annuali, agli impiegati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Ritenuto che, a norma del 4° comma dell'art. 37 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, occorre determinare il coefficiente numerico massimo per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera attribuibili agli impiegati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in sede di rapporto informativo annuale;

Sentito il consiglio di amministrazione della predetta Direzione generale nell'adunanza del 13 dicembre 1973;

Visto il parere 12 marzo 1974, n. 11 espresso dalla sezione 20 del Consiglio di Stato;

Decreta:

I coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera, attribuibili agli impiegati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in sede di rapporto informativo annuale, sono stabiliti come segue:

CARRIERA DIRETTIVA

Giudizi parziali	Coeff. massimi
1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	24
2) Qualità del servizio prestato	10
3) Capacità organizzativa	15
4) Rendimento	24
5) Cultura generale e capacità professionale	15
6) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12
Punteggio massimo complessivo	100

CARRIERA DI CONCETTO

Giudizi parziali	Coeff. massimi
1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	26
2) Qualità del servizio prestato	10
3) Capacità organizzativa	10
4) Rendimento	27
5) Cultura generale e capacità professionale	15
6) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12
Punteggio massimo complessivo	100

CARRIERA ESECUTIVA

Giudizi parziali	Coeff. massimi
1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	30
2) Qualità del servizio prestato	15
3) Rendimento	30
4) Cultura generale e capacità professionale	15
5) Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	10
Punteggio massimo complessivo	100

CARRIERA AUSILIARIA

Giudizi parziali	Coeff. massimi
1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	32
2) Qualità del servizio prestato	15
3) Rendimento	32
4) Cultura generale e capacità professionale	12
5) Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	9
Punteggio massimo complessivo	100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1974

Il Ministro: PRETI

(7010)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1974.

Modificazioni all'atto disciplinare allegato al decreto ministeriale 6 dicembre 1973, relativo alle norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1973-74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 19 gennaio 1974, concernente le norme regolatrici della attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1973-74;

Visto il regolamento (CEE) n. 411/74 del 18 febbraio 1974 del Consiglio delle Comunità europee, relativo a talune misure da prendere per l'Italia nel settore agricolo in seguito alla fissazione, con effetto dal 28 gennaio 1974, di un nuovo tasso rappresentativo per la lira italiana;

Considerata la necessità di modificare, in conseguenza del sopracitato regolamento n. 411/74, talune disposizioni dell'atto disciplinare allegato al decreto ministeriale 6 dicembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 dell'atto disciplinare citato nelle premesse è così modificato:

Gli acquisti di risone devono essere effettuati al prezzo base di intervento stabilito in L. 9.051 al quintale, per prodotto consegnato a cura e spese del venditore, a piede di magazzino non scaricato, nel centro di intervento indicato dall'Ente nazionale risi, e corrispondente alla seguente quantità tipo: riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5% di grani spuntati) 63% in peso, di cui percentuali in peso di grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3%, striati rossi 3%, vaiolati 1%, macchiati 0,50%, ambrati 0,125%, gialli 0,05% e con resa globale del 71%.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 6 dell'atto disciplinare citato nelle premesse è così modificato:

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° dicembre 1973 e per 8 mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di L. 85,30 per quintale di risone fino a un massimo di L. 682,40.

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 10 dell'atto disciplinare citato nelle premesse è così modificato:

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo d'intervento, valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di L. 273 al quintale.

Art. 4.

Le tabelle n. 1, 3, 4 e 5 allegate all'atto disciplinare sopra citato sono sostituite da quelle unite al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA 1

Tipo	Designazione della quantità di riso	Importo correttore in lire per 100 Kg. di risone
A	Carola, Cesariot, Rosa Marchetti, Sesilla, Vitro	375,40
B	Bahia, INRA 68/1, Maratelli, Precoce Rossi, Romeo, Vialone Nano	546 —
C	Razza 77, Redi	682,50
D	Baldo, Rizzotto, Roma (o R. 264)	819 —
E	Arborio, Arlesienne, Europa, Ribe (o R. 265), Ringo, Silla	1.092 —
F	Anseatico, Carnaroli, Italpatna	1.365 —
G	Delta (o INRA 68/2)	1.706,25

TABELLA 3

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 14,99%	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%
Dal 15,00 al 15,49%	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50% inoltre detrazione di L. 170,60 al q.le
Dal 15,50 al 16,00%	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50% inoltre detrazione di L. 170,60 al q.le e diminuzione dell'1% del peso del risone

TABELLA 4

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

RESA	Maggiorazioni e detrazioni per punti rendimento sui risoni							
	A grani tondi	Rosa Marchetti Sesilla-Vitro Carola Cesariot	Bahia INRA 68/1 Maratelli Precoce Rossi Romeo Vialone Nano	Razza 77 Redi	Baldo Rizzotto Roma	Arborio Europa Ribe (o R. 265) Ringo - Silla Arlesienne	Anseatico Carnaroli Italpatna	Delta (o INRA 68/2)
1) Rendimento del risone in grani di riso lavorato:								
a) superiore al rendimento di base: maggiorazioni di L.	72,40	75,40	76,80	77,85	78,95	81,15	83,30	86,05
b) inferiore al rendimento di base: 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi: detrazioni di L.	72,40	75,40	76,80	77,85	78,95	81,15	83,30	86,05
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:								
a) superiore al rendimento di base: maggiorato di L.	54,30	56,55	57,60	58,40	59,20	60,85	62,50	64,55
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi: detrazione di L.	54,30	56,55	57,60	58,40	59,20	60,85	62,50	64,55

TABELLA 5

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Sui risoni			
	A grani tondi	Carola - Cesariot Rosa Marchetti - Sesilla Vitro	INRA 68/1 - Bahia Maratelli - Romeo Precoce Rossi - Vialone Nano	Razza 77 - Redi
Gessati	Dal 3 al 6%: L. 45,25 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 47,15 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 47,90 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 48,65 per ogni 1/2 punto
Striati rossi	Dal 3 al 10%: L. 45,25 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 47,15 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 47,90 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 48,65 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 3%: L. 67,90 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 70,70 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 72 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 73 per ogni 1/2 punto
Macchiati	Dallo 0,50 all'1%: L. 67,90 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 a 0,75%: L. 70,70 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 a 0,75%: L. 72 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 a 0,50%: L. 73 per ogni 1/4 di punto
Ambrati	Dallo 0,125 all'1%: L. 67,90 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 a 0,50%: L. 70,70 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 a 0,50%: L. 72 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 a 0,50%: L. 73 per ogni 1/4 di punto
Gialli	Dallo 0,050 a 0,175%: lire 362,05 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 a 0,175%: lire 377,05 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 a 0,175%: lire 383,90 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 a 0,175%: lire 389,35 per ogni 1/8 di punto

Difetti dei grani	Sui risoni			
	Baldo Rizzotto Roma	Arlesienne - Arborio Europa - Ringo - Silla Ribe (o R. 265)	Anseatico - Carnaroli Italpatna	Delta (o INRA 68/2)
Gessati	Dal 3 al 4%: L. 49,35 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 50,70 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 52,10 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 53,80 per ogni 1/2 punto
Striati rossi	Dal 3 al 5%: L. 49,35 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 50,70 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 52,10 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 53,80 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 2%: L. 74 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 76,10 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 78,10 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 80,70 per ogni 1/2 punto
Macchiati	Dallo 0,50 allo 0,75%: L. 74 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 al 0,75%: L. 76,10 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 al 0,75%: L. 78,10 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 al 0,75%: L. 80,70 per ogni 1/4 di punto
Ambrati	Dallo 0,125 a 0,50%: L. 74 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 al 0,50%: lire 76,10 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 al 0,50%: lire 78,10 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 al 0,50%: lire 80,70 per ogni 1/4 di punto
Gialli	Dallo 0,050 a 0,175%: lire 394,80 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 a 0,175%: lire 405,70 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 a 0,175%: lire 416,65 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 a 0,175%: lire 430,30 per ogni 1/8 di punto

(7282)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1974.

Metodo per la determinazione della percentuale di biodegradabilità dei detergenti sintetici anionici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 3 marzo 1971, n. 125, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici;

Visto l'art. 1 di detta legge, con il quale viene imposto ai detergenti sintetici, ai fini della protezione delle acque superficiali, di essere biodegradabili in misura non inferiore all'80%;

Visto il regolamento di esecuzione alla legge di cui alle premesse, decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165, del 25 giugno 1974;

Visto l'art. 3 del regolamento di esecuzione che demanda al Ministro per la sanità di fissare con propri decreti i metodi per la determinazione della percentuale di biodegradabilità delle varie categorie di detergenti sintetici;

Decreta:

La percentuale di biodegradabilità dei detergenti sintetici, per quanto concerne gli agenti tensioattivi anionici, viene determinata con i metodi di cui all'allegato al presente decreto del quale ne fa parte integrante.

La determinazione viene effettuata con un « metodo di scelta » ed un « metodo di conferma ».

Il « metodo di scelta » viene impiegato per il controllo di tutti i campioni.

Il « metodo di conferma » viene impiegato per il controllo dei soli prodotti che non hanno superato favorevolmente il « metodo di scelta », allo scopo di confermare od annullare i primi risultati ottenuti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

CAPITOLO 1

TRATTAMENTO PRELIMINARE DEI PRODOTTI DA ESAMINARE

1.1. ESTRATTO ALCOOLICO.

Scopo dell'estrazione è di eliminare dai prodotti commerciali i componenti insolubili ed inorganici che potrebbero in qualche caso falsare la prova di degradazione.

Non è necessaria l'eliminazione quantitativa di questi componenti e nemmeno il trasferimento quantitativo nell'estratto, delle sostanze attive.

Tuttavia occorre concentrare nell'estratto almeno il 90 % della MBAS presente nel prodotto da esaminare.

Per effettuare l'estrazione alcoolica possono essere utilizzati due metodi: l'uno impiegando etanolo e l'altro impiegando isopropanolo. Il metodo all'isopropanolo è particolarmente indicato quando occorre estrarre grandi quantità di sostanza come nel caso del test di conferma.

1.1.1. *Estrazione con etanolo.*

1.1.1.1. Preparazione del campione.

(i) Prodotti in polvere: preparare un campione rappresentativo di 250 g circa, o secondo il metodo dei quarti alternati, o seguendo la raccomandazione ISO n. 607.

Polverizzare il campione in un trituratore a coltelli del tipo ad uso domestico in modo da ottenere una polvere i cui granuli non abbiano un diametro superiore ai 200 micron.

Omogeneizzare convenientemente la polvere e metterla in un idoneo contenitore.

(ii) Prodotti liquidi: pesare, con una approssimazione di 0,1 g, circa 40 grammi del prodotto preventivamente omogeneizzato e versarlo nel pallone descritto in 1.1.1.2. (iii).

Aggiungere 50 ml di etanolo [1.1.1.2. (ii)]. Evaporare a secco su bagno-maria aspirando a debole depressione i vapori sino a quando la differenza fra due pesate consecutive non è inferiore a 0,1 g.

Le pesate possono essere effettuate su qualsiasi idonea bilancia che abbia una precisione di 0,01 g.

1.1.1.2. Preparazione della soluzione etanolica di base.

(i) Scopo dell'estrazione: estrazione mediante etanolo di una quantità di prodotto sufficiente per effettuare i dosaggi dei tensioattivi anionici e del sapone e per l'esecuzione dei saggi biologici.

(ii) Reattivo: etanolo 95-96%.

(iii) Apparecchiatura.

attrezzatura normale di laboratorio, in particolare: pallone da un litro a fondo rotondo con collo corto Ø 29-32;

refrigerante verticale 400 mm Ø 29-32;

filtro di vetro sinterizzato a porosità 10-20 micron (n. 4);

bottiglia graduata da un litro.

1.1.1.3. Procedimento.

Porre una quantità nota E (es. 40 g ± 1 g) di prodotto [1.1.1.1. (i)] nel pallone da un litro o prendere il pallone contenente l'estratto secco preparato come in 1.1.1.1. (ii). Aggiungere 500 ml di etanolo [1.1.1.2. (ii)]; applicare il refrigerante, quindi far bollire per 15 minuti a riflusso; filtrare su filtro di vetro sinterizzato lo strato decantato, a debole depressione ed a caldo. Ripetere l'operazione due volte sul residuo del pallone impiegando ogni volta 200 ml di etanolo; raccogliere quantitativamente nella bottiglia graduata gli estratti ed il liquido di lavaggio del filtro; portare ad un litro con etanolo ed omogeneizzare.

1.1.2. *Estrazione con isopropanolo.*

Calcolare la quantità da usare basandosi sul tenore di MBAS del prodotto commerciale in modo da ottenere un estratto di circa 50 grammi sufficiente per 2 tests di conferma.

1.1.2.1. Apparecchiatura.

Secondo l'entità della preparazione: recipienti della capacità da 3 a 25 litri, per esempio del tipo a collo largo o del tipo smaltato.

Frantumatori a turbina o frantumatori a sfere.

Imbuti filtranti (Büchner), sino ad un diametro di 30 cm.

Bevute da vuoto, sino ad una capacità di 20 litri.

Matracci di decantazione, sino ad una capacità di 20 litri.

Palloni da distillazione, sino ad una capacità di 10 litri.

Matracci di raccolta, fino ad una capacità di 10 litri.

Capsule di porcellana di circa 20 cm di diametro.

Colonna da distillazione, refrigeranti, bagni-maria.

1.1.2.2. Reattivi.

Acqua distillata o di purezza equivalente.

Isopropanolo, puro.

Carbonato di potassio (K_2CO_3), chimicamente puro.

Idrossido di potassio (KOH), soluzione al 10 %.

Solfito di sodio (Na_2SO_3), puro, anidro.

1.1.2.3. Procedimento.

(i) Trattamento preliminare.

Prodotti solidi: sciogliere in acqua distillata [1.1.2.4. (i)] sino ad ottenere una pasta fluida per eliminare i granuli (agitare per 10 minuti). Per ogni 100 g di acqua distillata utilizzata aggiungere 60 g di carbonato di potassio ed agitare sino a dissoluzione (10 minuti).

Prodotti liquidi o pastosi: trattarli, in linea di massima, come i prodotti solidi. La parte liquida distillabile a bagnomaria, determinata durante una prova preliminare su 10 g circa di prodotto, deve essere considerata come tenore in acqua, anche se vi sono ancora dei solventi organici volatili. La quantità di carbonato di potassio da aggiungere dipenderà dal contenuto in acqua così determinato.

Prodotti acidi: neutralizzare le sospensioni o le soluzioni acquose con una soluzione al 10 % di idrossido di potassio prima di aggiungere il carbonato di potassio.

Prodotti contenenti del cloro attivo: prima della neutralizzazione eliminare il cloro aggiungendo del solfito di sodio alla loro sospensione o soluzione; un eccesso di quest'ultimo prodotto non ha importanza.

(ii) Estrazione.

Si aggiunge dell'isopropanolo e si agita il tutto per 30 minuti. Si filtra la miscela sotto vuoto. Si lava più volte il residuo rimasto sopra il Büchner con piccole quantità di isopropanolo. Si travasa il filtrato, che deve comunque separarsi in due strati nella bevuta da vuoto, in un matraccio di decantazione.

Si sciacqua con isopropanolo. Si estrae e si gettà lo strato inferiore acquoso. Si filtra su filtro a pieghe lo strato alcoolico superiore e si versa nel pallone di distillazione. Si distilla a bagno-maria la maggior quantità possibile di isopropanolo [1.1.2.4. (iii)]. Si trasferisce quantitativamente il residuo della distillazione in una capsula di porcellana e si sciacqua con isopropanolo. Si concentra il contenuto della capsula a bagno-maria agitando frequentemente. La concentrazione è terminata quando la differenza fra due pesate, effettuate ad un'ora di distanza, è inferiore a 10 g.

Disciolto l'estratto in acqua a bagno-maria si determina il tenore in MBAS della soluzione.

Si applica la seguente formula:

$$\frac{\text{g MBAS nella soluzione di estrazione}}{\text{g MBAS nel prodotto commerciale}} \times 100 = \%\text{MBAS}_{\text{estrazione}}^{\text{resa della}}$$

1.1.2.4. Osservazioni.

Durante l'esecuzione dell'estrazione tener conto delle seguenti indicazioni:

(i) Data la varietà dei prodotti di lavaggio e pulizia non è possibile indicare le proporzioni ottimali relative per la quantità d'acqua e di isopropanolo che può essere utilmente impiegata per l'estrazione di un dato prodotto; esse variano da caso a caso. Tuttavia l'esperienza ha mostrato che le quantità necessarie variano nelle seguenti proporzioni:

Prodotto di lavaggio o pulizia (parti in peso)	Acqua (parti in volume)	Isopropanolo (parti in volume)
1	0,5 — 2	1 — 2,5

In linea di massima tuttavia non esistono limiti superiori per l'acqua e l'isopropanolo.

Più il prodotto tende ad agglomerarsi nella sospensione, maggiore è la quantità d'acqua necessaria. Occorre aggiungere tanta acqua quanta ne occorre per eliminare qualsiasi traccia di deposito durante l'agitazione.

La quantità utile di isopropanolo non dovrebbe essere inferiore alla seguente proporzione:

Prodotto di lavaggio o pulizia: Isopropanolo = 1:1

Una maggiore quantità di isopropanolo è necessaria quando il tenore in MBAS nel prodotto commerciale supera ampiamente il 10% o se agitando il prodotto, si nota che le due fasi, acquosa ed isopropanolica, si separano rapidamente.

(ii) *La fase acquosa deve essere saturata con carbonato di potassio*; un eccesso leggero di quest'ultimo è senza conseguenze.

Se la concentrazione del carbonato di potassio è troppo bassa ovvero la separazione delle fasi non avviene, oppure la fase isopropanolica rimane troppo indratata, il potere di estrazione viene intaccato.

(iii) L'isopropanolo distillato contiene acqua e può essere saturato con del carbonato di potassio. In questo caso lo strato inferiore che si separa deve essere eliminato. L'isopropanolo rimanente può essere impiegato per una nuova preparazione di estrazione.

I prodotti di distillazione che provengono dai trattamenti di prodotti liquidi che possono contenere altri solventi devono essere gettati.

1.2. Separazione del sapone dall'estratto all'isopropanolo.

Il test di biodegradabilità di un prodotto commerciale può essere falsato anche se si impiega un estratto all'isopropanolo. Le curve di degradazione di un prodotto facilmente biodegradabile presentano a volte un andamento simile a quello ottenuto nel caso di un prodotto difficilmente degradabile TBS. Prima di controllare la biodegradabilità della MBAS è necessario eliminare dall'estratto all'isopropanolo la maggior parte del sapone che può disturbare.

Le presenti modalità acconsentono la separazione di grandi quantità di sapone dall'estratto all'isopropanolo con un metodo di laboratorio. L'estratto ottenuto verrà impiegato soltanto per i saggi di biodegradabilità della MBAS e non per altre separazioni o determinazioni analitiche.

1.2.1. *Principio operativo.*

Dissoluzione in metanolo di una quantità di estratto all'isopropanolo sufficiente per ottenere almeno 25 g di MBAS. Acidificazione della soluzione con acido cloridrico per liberare gli acidi grassi del sapone. Aggiunta d'acqua sino ad ottenere una proporzione di metanolo/acqua di 80/20, quindi estrazione degli acidi grassi con esano ed eliminazione dell'estratto ottenuto.

Rialcalinizzazione della fase metanolo-acqua, quindi concentrazione per evaporazione fino ad essiccazione completa. Utilizzazione del residuo secco tal quale per il test di degradazione previa determinazione del suo tenore in MBAS.

1.2.2. *Procedimento.*

In un pallone di Erlenmeyer da 2 litri sciogliere in circa 100 ml di metanolo, riscaldando moderatamente, una quantità di estratto all'isopropanolo contenente almeno 30 g di MBAS.

Dopo aver aggiunto in tutto 800 ml di metanolo, aggiungere da 5 a 10 gocce di una soluzione di blu di bromofenolo (allo 0,04%) e portare il pH a 3 (colorazione gialla) mediante aggiunta di acido cloridrico 2 N.

Aggiungere acqua distillata sino ad ottenere complessivamente 1.000 ml, *tenendo conto della quantità di acido cloridrico* aggiunto.

(Soluzione di blu di bromofenolo: 0,4 g di blu di bromofenolo sciolti in 200 ml di etanolo al 96% e portati ad un litro con acqua distillata).

Per estrarre gli acidi grassi versare la soluzione in un matraccio di decantazione di dimensioni idonee ed agitarla una volta con 300 ml e due volte con 200 ml di n-esano. Si può effettuare l'estrazione anche in vari piccoli matracci di decantazione, se è necessario.

Qualora si formino strati intermedi torbidi aggiungerli nella fase *inferiore durante le prime due estrazioni* ed alla fase superiore durante l'ultima estrazione.

Nel caso in cui il sapone fosse in concentrazione elevata se la quantità di solvente non è sufficiente, ad operare la dissoluzione e l'estrazione, utilizzare quantità maggiori.

Raccogliere le frazioni di n-esano e lavarle con 200 ml di una miscela composta di metanolo e di acqua (80:20). Lasciare gli strati intermedi torbidi nella fase del n-esano e gettarli.

Riunire le fasi metanolo/acqua e portare il pH a 9 aggiungendo dell'idrossido di sodio 1 N e verificando con fenolftaleina.

Concentrare la soluzione a bagno-maria sino ad evaporazione del metanolo.

Sciogliere nuovamente l'estratto in acqua a bagno-maria. Determinare il tenore in MBAS della soluzione.

Capitolo 2
TEST DI SCELTA

2.1. Campo di applicazione - Limiti del test.

Il metodo si applica ai tensioattivi anionici tal quali o contenuti nei detersivi.

Le sostanze chimiche, *presenti in soluzione* o *nell'aria*, capaci di inibire l'attività dei micro-organismi potranno ostacolare i processi di biodegradazione e quindi influire sui risultati finali. Fra queste sostanze conviene ricordare i composti fortemente basici, i metalli tossici, i solventi organici ed i prodotti battericidi.

Gli stessi tensioattivi possono inibire l'attività dei micro-organismi quando siano presenti ad una concentrazione troppo elevata.

I composti alcalini presenti nei detersivi possono interferire sul valore del pH; ed è per questo che il metodo prescrive di lavorare in mezzo tamponato e su estratti alcoolici.

2.2. Principio del test.

Una quantità determinata di tensioattivo, o del prodotto precedentemente estratto, corrispondente a 5 mg/l di sostanza attiva al blu di metilene (MBAS) è disciolta in una soluzione minerale (2.3.2.).

A questa soluzione viene aggiunta una piccola quantità di micro-organismi aerobi ad attività non specifica e messa in incubazione a 25° C ± 1 fino a che la concentrazione in MBAS resta approssimativamente costante.

L'efficacia del processo biologico viene controllata mediante due sostanze standards.

2.3. Reattivi.

2.3.1. *Acqua distillata o deionizzata.*

Come solvente si usa generalmente acqua distillata o deionizzata di caratteristiche equivalenti, esente da metalli tossici (specialmente rame).

2.3.2. *Soluzione minerale.*

Si prepara una soluzione aggiungendo 1 ml di ciascuna delle soluzioni seguenti [da (*a*) a (*d*)] per ogni litro d'acqua (2.3.1.):

(*a*)	KH_2PO_4 per analisi	8,5 g
	K_2HPO_4 per analisi	21,75 g
	$Na_2HPO_4 \cdot 2H_2O$ per analisi	33,4 g
	NH_4Cl per analisi	1,7 g
	Acqua (2.3.1.)	1000 ml

Il pH di questa soluzione dovrebbe essere 7,2.

(*b*) 22,5 g di $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ disciolto in 1000 ml d'acqua (2.3.1.);
(*c*) 27,5 g di $CaCl_2$ p.a. disciolto in 1000 ml d'acqua (2.3.1.);
(*d*) 0,25 g di $FeCl_3 \cdot 6H_2O$ p.a. disciolto in 1000 ml d'acqua (2.3.1.).

Questa soluzione deve essere preparata immediatamente prima dell'impiego.

2.3.3. *Soluzione di cloruro mercurico.*

Soluzione di $HgCl_2$ all'1 per cento in acqua (2.3.1.).

2.4. STANDARDS DI BIODEGRADABILITÀ.

2.4.1. « Standard molle »: è stato adottato il Marlon A, che è un alchil-benzen-solfonato lineare commerciale. La biodegradabilità di questo prodotto, nelle condizioni del testo proposto è di circa il 92%.

2.4.2. « Standard duro »: è un alchil-benzen-solfonato assai poco degradabile, del tipo tetrapropilen-benzen-solfonato ramificato (TBS) (vedere paragrafo 2.7. più avanti).

2.5. PREPARAZIONE DEI CAMPIONI.

2.5.1. I prodotti da analizzare contenenti unicamente MBAS possono essere impiegati tal quali. Il contenuto in MBAS deve essere determinato allo scopo di preparare la soluzione (M) impiegata per la prova.

2.5.2. I prodotti formulati sono analizzati per determinare il contenuto in MBAS ed in sapone. Essi devono essere sottoposti ad estrazione alcoolica secondo le seguenti modalità:

2.5.2.1. Estrazione alcoolica se il contenuto in sapone è inferiore al contenuto in MBAS (vedere capitolo 1).

2.5.2.2. Etrazione alcoolica ed eliminazione del sapone se il campione contiene più sapone che MBAS (vedere capitolo 1).

Gli estratti sono portati a secco e sono analizzati per determinarne il tenore in MBAS allo scopo di preparare la soluzione (M).

2.6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE IMPIEGATA PER IL TEST.

Come soluzione di base si impiega una soluzione (I) contenente 1 g/l di MBAS.

Da questa si prepara un'altra soluzione contenente circa 5 mg/l che è impiegata per determinare analiticamente il contenuto in MBAS; in tal modo ci si assicura che la concentrazione è nella zona di massima precisione della metodica della determinazione.

La soluzione (I) serve a preparare la soluzione utilizzata per il test secondo il procedimento descritto al paragrafo 2.9.

2.7. INOCULO.

In linea di principio qualsiasi veicolo contenente dei microorganismi aerobi polivalenti potrà essere convenientemente impiegato (per esempio terra di giardino od effluente secondario proveniente da una stazione di depurazione biologica). In ogni caso lo standard di biodegradabilità « molle » deve avere un tasso di biodegradabilità di circa il 92% (vedere 2.4.1.). La quantità di inoculo necessaria per ottenere questa condizione dipende principalmente dalla attività biologica del veicolo impiegato. E' essenziale che la quantità di inoculo necessaria sia precisata sperimentalmente quando il metodo è usato per la prima volta o quando è apportato un qualsiasi cambiamento alla natura dell'inoculo: mediante saggi preliminari in cui vengono impiegate quantità variabili di inoculo si studia il comportamento dei due standards definiti in 2.4. più sopra; la quantità di inoculo che permette di ottenere per gli standards tassi di biodegradazione che rispondono alle condizioni definite nel paragrafo 2.11.1. deve essere considerata come appropriata.

Generalmente è sufficiente una quantità di 0,5 ml/litro. Si raccomanda di verificare ogni tanto questi risultati soprattutto se sono state osservate delle variazioni per quel che concerne la velocità ed il tasso di biodegradazione degli standards.

2.7.1. *Impiego di terra coltivata.*

100 g di terra fertile di giardino sono introdotti in 1000 ml di acqua comune esente da cloro. (Deve essere evitato l'impiego di una terra troppo ricca di argilla, sabbia o sostanze organiche). Si agita e si lascia decantare il tutto per 30 minuti. Il liquido soprastante viene filtrato su filtro di carta a filtrazione rapida; si eliminano i primi 200 ml; il liquido rimasto è mantenuto in aerazione fino al momento dell'impiego. L'inoculo in ogni caso deve essere impiegato il giorno stesso della sua preparazione.

2.7.2. *Impiego di effluente secondario.*

Se si impiega un effluente secondario esso deve essere prelevato da una stazione di depurazione biologica che tratti prevalentemente acque di scarico di origine urbana; si deve evitare di prelevare l'effluente nei periodi durante i quali la stazione è sovraccarica per grandi quantità d'acqua (specialmente dopo i temporali).

L'effluente deve essere mantenuto in condizioni aerobiche nel periodo precedente la sua utilizzazione.

Per preparare l'inoculo un campione di effluente è filtrato su filtro di carta (filtro di carta a filtrazione rapida); il filtrato viene utilizzato in condizioni identiche a quelle consigliate per la terra coltivata.

L'inoculo deve essere impiegato lo stesso giorno in cui è stato raccolto.

2.8. APPARECCHIATURA (specifica).

Agitatore che permetta l'impiego di palloni di Erlenmeyr da 2000 ml di capacità con termostato od, in caso contrario, impiegati a temperatura ambiente costante di 25 ± 1°C.

Palloni di Erlenmeyr, da 2000 ml di capacità, aventi collo stretto. I palloni devono essere accuratamente lavati e risciacquati con alcool ed asciugati prima dell'impiego allo scopo di evitare la contaminazione dovuta a residui di saggi precedenti.

I palloni nuovi possono dare dei risultati aberranti.

2.9. PROCEDIMENTO SPERIMENTALE.

I campioni da esaminare e gli standards sono analizzati contemporaneamente ed in due esemplari.

A 2000 ml della soluzione minerale nutriente (2.3.2.) si aggiungono 10 ml di soluzione (I) (campione o standard) ed una quantità appropriata di inoculo come precisato nel paragrafo 3.7.

Le soluzioni impiegate per il test (M) devono essere prive di schiuma ed il loro contenuto in MBAS deve essere determinato due volte. Il valore medio ottenuto è la concentrazione iniziale C ; questa concentrazione deve essere compresa tra 4,5 e 5,5 mg MBAS/l e determinata a meno di 0,1 mg MBAS/l. Si introducono 900 ml in ciascuno dei due palloni di Erlenmeyer impiegati per il saggio.

I due palloni sono chiusi con cotone e sono messi in incubazione nel termostato, sotto l'agitazione prevista.

La temperatura di 25°C ± 1°C deve essere mantenuta costante durante tutta la durata del test ed i palloni devono essere al coperto dalla luce diretta. L'aria ambiente deve essere sempre esente da sostanze inquinanti e tossiche, in particolare da solventi clorurati, da fenoli e da benzene.

Si procede al dosaggio di MBAS di ciascun pallone al 5° giorno di incubazione, poi, a partire dall'8°, ogni due giorni fino a che la differenza riscontrata in due prelevamenti effettuati alla distanza di 4 giorni sia inferiore a 0,15 mg MBAS/1. Il primo di questi due valori è preso come punto di partenza della parte pianeggiante della curva di degradazione. Si traccia la curva della percentuale di degradazione in funzione del tempo (vedi fig. 1).

Il programma di prelevamento potrà essere modificato in accordo con il progredire del test, facendo in modo che il punto di flessione della curva sia precisato accuratamente; tuttavia, in ogni caso, la durata del test non deve essere superiore a 19 giorni.

Per i dosaggi si eviterà di effettuare dei prelievi troppo voluminosi. All'inizio del saggio sono sufficienti dei prelievi da 10 a 20 ml; il loro volume può essere aumentato fino a 100 ml alla fine del saggio. La schiuma deve essere completamente distrutta e la soluzione priva di schiuma deve essere omogeneizzata. Se i campioni prelevati non sono analizzati durante le tre ore successive al prelevamento saranno conservati mediante aggiunta di una soluzione di cloruro mercurico (2.3.3.) in modo da ottenere una concentrazione di 50 mg di $HgCl_2$ per litro.

Ci si deve assicurare che il cloruro mercurico non interferisca con la determinazione del MBAS.

2.10. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

La percentuale di biodegradazione del campione (A) e la percentuale di biodegradazione degli standards (A_s) sono calcolate impiegando la formula seguente:

$$A_t = \frac{C_o - C_t}{C_o} \times 100$$

Dove:

A_t = percentuale di biodegradazione al tempo t;

C_o = concentrazione iniziale media determinata sulla soluzione (M) espressa in MBAS/litro;

C_t = concentrazione determinata nella soluzione (M) al tempo t espressa in mg MBAS/litro.

La percentuale di degradazione con un solo saggio (A_t) è ottenuta quando $A_t = A_e$ e $C_t = C_e$ per il quale C_e rappresenta la concentrazione riscontrata nel primo prelievo corrispondente alla parte orizzontale della curva di biodegradazione secondo quanto definito al paragrafo 2.9. La media aritmetica dei due valori corrispondenti (A_e) è il tasso di biodegradazione (A) del campione. Per i campioni per i quali la curva di degradazione non presenta un tratto orizzontale, C_e è la concentrazione determinata alla fine del test cioè al 19° giorno. I risultati sono calcolati a meno di 0,1% ed il valore finale del tasso di biodegradazione (A) è arrotondato all'unità più vicina (i risultati corrispondenti a 0,5 sono ricondotti all'unità inferiore).

2.11. Validità dei risultati.

I risultati sono validi se sono rispettate le seguenti condizioni:

2.11.1. Il tasso di biodegradazione dello standard « molle », calcolato convenientemente deve essere compreso fra il 90 e 95% ed ottenuto in un periodo di 14 giorni; in generale è sufficiente una durata da 7 a 10 giorni. Il tasso di biodegradazione dello standard « duro » non dovrà essere superiore al 35%. Se non sono soddisfatte queste condizioni è necessario ripetere la serie dei tests.

2.11.2. Se, alla ripetizione del saggio, gli standards di biodegradabilità soddisfano alle condizioni previste al paragrafo 2.11.1., il saggio deve essere considerato valido.

I campioni che non ottengono il tasso di biodegradazione richiesto nel tempo stabilito, o per i quali i saggi ripetuti non concordano fra loro, o quelli che si comportano in maniera anormale, devono essere sottoposti al test di conferma.

Capitolo 3

TEST DI CONFERMA

3.1. Attrezzature necessarie.

Il metodo di misura impiega un piccolo impianto a fango attivato schematizzato nella figura 2 e descritto in modo più particolareggiato nella figura 3.

L'impianto è composto di un serbatoio A per la raccolta dell'effluente sintetico, di una pompa dosatrice B, di un serbatoio di aerazione C, di un decantatore D, di una pompa ad aria compressa E per la rimessa in circolazione del fango attivato, e di un serbatoio F per la raccolta dell'effluente trattato.

I serbatoi A ed F devono essere di vetro o di una idonea materia plastica trasparente ed avere una capacità di almeno 24 litri.

La pompa B deve assicurare una alimentazione regolare di effluente sintetico nel serbatoio di aerazione; in funzionamento normale detto serbatoio contiene tre litri della miscela.

In cima al cono inferiore del serbatoio C è sospeso un setto poroso di vetro sinterizzato G destinato all'aerazione. La quantità d'aria immessa dal dispositivo di aerazione deve essere misurata con un flussometro.

3.2. Effluente sintetico.

Per effettuare questa prova si impiega effluente sintetico preparando 24 litri (portata giornaliera) di una soluzione che contenga, per ogni litro di acqua potabile i seguenti componenti:

160 mg di peptone
110 mg di estratto di carne
30 mg di urea
7 mg di cloruro di sodio
4 mg di cloruro di calcio, $2H_2O$ ($CaCl_2 \cdot 2H_2O$)
2 mg di solfato di magnesio, $7H_2O$ ($MgSO_4 \cdot 7H_2O$)
20 ± 2 mg di MBAS.

Si estrae la MBAS dal prodotto oggetto della prova secondo il metodo indicato nel capitolo 1 (1.1.2.). L'effluente sintetico è preparato giorno per giorno.

3.3. Preparazione dei campioni.

3.3.1. I prodotti che contengono unicamente MBAS possono essere sottoposti alla prova tal quali. Il contenuto in MBAS deve essere determinato allo scopo di preparare la soluzione (M) da utilizzare per la prova.

3.3.2 I prodotti formulati sono analizzati per determinarne il contenuto in MBAS e in sapone. Devono essere sottoposti all'estrazione alcoolica secondo le seguenti modalità:

3.3.2.1. Estrazione con isopropanolo se il contenuto in sapone è inferiore a quello in MBAS (vedi capitolo 1).

3.3.2.2. Estrazione con isopropanolo e rimozione del sapone se il campione contiene più sapone che MBAS (vedi capitolo 1).

Gli estratti sono portati a secco e sono analizzati per determinarne il tenore in MBAS allo scopo di preparare le soluzioni (M).

3.4. Funzionamento dell'impianto.

Riempire innanzitutto il serbatoio di aerazione C ed il decantatore D con l'effluente sintetico. Fissare il decantatore D ad una altezza tale che il serbatoio di aerazione C contenga 3 litri. Azionare quindi il dispositivo di immissione dell'aria, la pompa ad aria compressa E e la pompa dosatrice B. L'effluente sintetico deve passare nel serbatoio di aerazione C con una portata di un litro all'ora corrispondente ad un tempo medio di permanenza di tre ore. Occorre regolare il ritmo di aerazione in modo che il contenuto del serbatoio C si mantenga costantemente in sospensione e che il tenore di ossigeno disciolto sia di almeno 2 mg al litro.

La formazione di schiuma deve essere impedita con mezzi appropriati; astenersi però dall'impiego di agenti antischiuma che esercitino una azione inibitrice sul fango attivato o che contengano della MBAS.

La pompa E deve essere regolata in modo che nel serbatoio di aerazione C la rimessa in circolazione del fango attivato proveniente dal decantatore sia continua e regolare. Il fango che si è accumulato in cima al serbatoio di aerazione C, nel fondo del decantatore D, o nel circuito di circolazione deve essere rimesso in circolazione almeno una volta al giorno mediante spazzolatura o con qualsiasi altro mezzo idoneo. Quando il fango non decanta, si può aumentarne la densità aggiungendo, ripetutamente se necessario, 2 ml di una soluzione al 5% di cloruro ferrico.

L'effluente proveniente dal decantatore D viene raccolto nel serbatoio F per un periodo di 24 ore, trascorse le quali si preleva un campione, previa omogeneizzazione della miscela.

Il serbatoio F deve essere accuratamente pulito.

3.5. Controllo del dispositivo di misura.

Il tenore di MBAS (in mg/litro) dell'effluente artificiale è determinato immediatamente prima dell'impiego.

Con lo stesso metodo, appena possibile dopo il prelievo, deve essere determinato analiticamente il tenore di MBAS (in mg/litro) dell'effluente raccolto durante le 24 ore nel serbatoio F. La concentrazione deve essere determinata con una approssimazione di 0,1 mg/litro.

Per controllare il buon funzionamento del processo, si misura almeno due volte alla settimana il COD dell'effluente artificiale filtrato raccolto nel serbatoio A, e così pure il filtrato dell'effluente accumulato nel serbatoio F.

La diminuzione della COD è espressa in %.

La diminuzione della COD deve stabilizzarsi quando la degradazione giornaliera della MBAS è quasi regolare, cioè alla fine del periodo iniziale indicato nella figura 4.

Il tenore in sostanza secca contenuta nel fango attivato raccolto nel serbatoio di aerazione deve essere determinato due volte alla settimana (in g/litro). Se supera i 2,5 g/litro, occorre eliminare l'eccesso di fango attivato.

La prova è eseguita alla temperatura ambiente; tale temperatura deve essere regolare e non deve mai discendere al di sotto di 18°C, né oltrepassare i 30°C.

3.6. Calcolo della biodegradabilità.

La percentuale di degradazione della MBAS deve essere colcolata giornalmente a partire dal tenore in MBAS (espresso in mg/l) dell'effluente artificiale e del corrispondente effluente raccolto nel serbatoio F.

I valori di degradazione così ottenuti devono essere rappresentati graficamente, come nella fig. 4 (v. nota).

La biodegradabilità della MBAS viene calcolata come la media aritmetica dei valori ottenuti nel corso dei ventun giorni successivi al periodo iniziale, periodo durante il quale la degradazione deve essere stata regolare e l'impianto deve aver funzionato senza inconvenienti.

In nessun caso la durata del tempo di adattamento dovrà superare le sei settimane.

3.7. Note.

In alcuni casi la frequenza dei prelievi può essere ridotta ad un campione ogni due o tre giorni; tuttavia, nel calcolare la media, dovranno essere utilizzati i risultati di almeno 14 prelievi giornalieri distribuiti nel periodo di ventun giorni di cui al paragrafo 3.6.

FIGURA 1

Calcolo della biodegradabilità - Test di scelta

FIGURA 2

A. Serbatoio di raccolta
B. Pompa dosatrice
C. Serbatoio di aerazione
D. Decantatore
E. Pompa per aria compressa
F. Serbatoio
G. Setto poroso di vetro sinterizzato
H. Misuratore della quantità d'aria (flussometro)

FIGURA 3

Livello del
fluido
Cloruro
di polivi-
nile duro
Cloruro di polivinile duro
Vetro o materia plastica
trasparente resistente
all'acqua
Cloruro di polivinile duro

FIGURA 4

Calcolo della biodegradabilità - Prova di conferma

(6608)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1974.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 2 aprile 1968, n. 16/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Colli Ceriara » che inizia dalla strada denominata « Colli », all'altezza della progressiva km 17 + 950 e termina sulla strada statale 156 dei Monti Lepini alla progressiva km 35 + 100 dell'estesa di km 5 + 290;

Visto il voto 12 febbraio 1974, n. 46, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km 5 + 290 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(7091)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Antrodoco.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 aprile 1968 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Antrodoco compreso tra il viale della strada Umbro-Sabina, dalla stazione ferroviaria fino all'incrocio con la Salaria verso Antrodoco e zona circostante la chiesa di S. Maria *extra moenia;*

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Antrodoco;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Antrodoco, che è da considerarsi respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il caratteristico viale, dato da pioppi e da platani, lungo la via Umbro-Sabina, nel tratto che dal piazzale della stazione ferroviaria va al passaggio a livello all'altezza dell'incrocio della Salaria con l'Umbro-Sabina, nel comune di Antrodoco, costituisce una nota paesaggistica di notevole interesse panoramico; inoltre, al lato del viale della Umbro-Sabina esiste il monumentale complesso della chiesa romanica di S. Maria *extra moenia*, col bel campanile ed il vicino antico battistero, che inquadrati nel verde e nel piano, costituiscono non solo un insieme di cose immobili di notevolissimo valore estetico e tradizionale ma formano anche un pittoresco quadro naturale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Antrodoco ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dall'altezza del piazzale della stazione, sul lato nord-ovest della Umbro-Sabina, con inizio dal confine tra le particelle catastali 279-620 del foglio 54 di Antrodoco, il limite del vincolo segue una linea che corre alla distanza di ml. 30 (trenta) dal bordo stradale fino al passaggio a livello sulla Salaria, prosegue verso sud ed ovest lungo la ferrovia (esclusa) fino alla stazione ferroviaria (esclusa) e del piazzale antistante.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Antrodoco provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo del comune entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 luglio 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI RIETI

Verbale n. 12

Oggi 17 aprile 1968, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Rieti, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) ANTRODOCO: viale della strada Umbro-Sabina, dalla stazione ferroviaria fino all'incrocio con la Salaria verso Antrodoco, e zona circostante la chiesa di S. Maria *extra moenia* - Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 11 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che il caratteristico viale, dato da pioppi e da platani, lungo la via Umbro-Sabina, nel tratto che dal piazzale della stazione ferroviaria va al passaggio a livello all'altezza dell'incrocio della Salaria con l'Umbro-Sabina nel comune di Antrodoco, costituisce una nota paesaggistica di notevole interesse panoramico;

Visto inoltre che al lato del viale della Umbro-Sabina esiste il monumentale complesso della chiesa romanica di S. Maria *extra moenia*, col bel campanile ed il vicino antico battistero, che inquadrati nel verde e nel piano, costituiscono non solo un insieme di cose immobili di notevolissimo valore estetico e tradizionale ma formano anche un pittoresco quadro naturale;

All'unanimità propone per il vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il viale lungo l'Umbro-Sabina dal piazzale della stazione al passaggio a livello sulla Salaria e la zona di S. Maria *extra moenia*, compresi entro il seguente perimetro: partendo dall'altezza del piazzale della stazione, sul lato nord-ovest dall'Umbro-Sabina, con inizio dal confine tra le particelle catastali 279-620 del foglio 54 di Antrodoco, il limite del vincolo segue una linea che corre alla distanza di ml. 30 (trenta) dal bordo stradale fino al passaggio a livello sulla Salaria, prosegue verso sud ed ovest lungo la ferrovia (esclusa) fino alla stazione ferroviaria (esclusa) e del piazzale antistante.

(*Omissis*).

(7027)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Sona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Sona, ad estensione del precedente vincolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo comunale di Sona;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai signori Vito e Nicola Fabiano, titolari dell'Azienda vinicola fratelli Fabiano S.n.c., opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è caratterizzata da colline lussureggianti di vegetazione ad alto fusto, con essenze pregiate secondo le particolari caratteristiche della zona delle colline moreniche del ghiacciaio del Garda e di particolare bellezza. Il territorio comunale è situato in posizione predominante rispetto all'anfiteatro morenico del Garda; ha un andamento orografico molto mosso: vi si nota un succedersi di piccole alture, che hanno sulla sommità gruppi di antichi cipressi che spesso indicano il punto nel quale si svolsero le fasi più salienti delle campagne per l'indipendenza d'Italia. La presenza nella zona di manufatti particolarmente interessanti dal punto di vista architettonico e storico forma un insieme di valori espressivi naturali e dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi insieme a costituire complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove è nota essenziale la spontanea fusione e concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Sona ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord con il comune di Bussolengo;

a est con strada S. Giustina-strada Palazzolo-strada statale n. 11-indi quota 121-strada per Sona fino a Rugola e con linea retta fino a località « Cà la Fusara », proseguendo sulla Bussolengo-Sommacampagna fino al confine con detto comune, prosegue quindi fino a raggiungere la linea ferroviaria;

a sud con la strada Sommacampagna-Montresora-Calvisana-Segradi-Bettola fino al confine del comune di Castelnuovo;

a ovest con il confine comunale di Castelnuovo e parte del comune di Bussolengo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Sona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 luglio 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Stralcio di verbale di seduta

Alle ore 10,30 del 28 febbraio 1972, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitati con lettera raccomandata, si sono riuniti i componenti della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

All'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1) SONA: riproposta di vincolo panoramico parte del territorio comunale;

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, apre la seduta e pone in discussione gli argomenti secondo l'ordine del giorno.

(*Omissis*).

SONA. — Si ripropone alla commissione il completamento del vincolo già esistente su parte del territorio del comune di Sona.

(*Omissis*).

La zona predetta presenta rilevante interesse paesistico, essendo caratterizzata da colline lussureggianti di vegetazione ad alto fusto, con essenze pregiate secondo le particolari caratteristiche della zona delle colline moreniche del ghiacciaio del Garda e di particolare bellezza. Il territorio comunale è situato in posizione predominante rispetto all'anfiteatro morenico del Garda; ha un andamento orografico molto mosso; vi si nota un succedersi di piccole alture, che hanno sulla sommità gruppi di antichi cipressi che spesso indicano il punto nel quale si svolsero le fasi più salienti delle campagne per l'indipendenza d'Italia.

(*Omissis*).

Si ripropongono i seguenti confini:

a nord con il comune di Bussolengo;

a est con strada S. Giustina-strada Palazzolo-strada statale n. 11 indi quota 121-strada per Sona fino a Rugola e con linea retta fino a località «Cà la Fusara», proseguendo sulla Bussolengo-Sommacampagna fino al confine con detto comune prosegue quindi fino a raggiungere la linea ferroviaria;

a sud con la strada Sommacampagna-Montresora-Calvisana-Segradi-Bettola fino al confine del comune di Castelnuovo;

a ovest con il confine comunale di Castelnuovo e parte del comune di Bussolengo.

La commissione accetta il vincolo proposto, secondo l'allegata planimetria facente parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(7026)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1974.

Autorizzazione alla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Istituto italiano di previdenza s.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: automobili, cauzioni, credito, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, rischi d'impiego, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere le assicurazioni contro i danni al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonché le tariffe e le condizioni generali di polizza per le garanzie da prestare; alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società Istituto italiano di previdenza s.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio.

Roma, addì 22 agosto 1974

Il Ministro: DE MITA

(7214)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 22 agosto 1974.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Alghero.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 stesso mese, è stato sciolto il consiglio comunale di Alghero ed è stato nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sebastiano Ghiurmino.

Essendo venuto a scadere il termine di cui all'art. 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 si rende necessario, nell'interesse del comune, la proroga dell'amministrazione straordinaria.

Il predetto commissario, infatti, sta curando la soluzione di molteplici problemi, tutti di vitale importanza per il comune, la cui definizione si appalesa di estrema urgenza, per cui la cessazione dell'attuale gestione sarebbe pregiudizievole per gli interessi della civica azienda.

Sassari, addì 22 agosto 1974

Il prefetto: FERRANTE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 stesso mese, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Alghero e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune, il dott. Sebastiano Ghiurmino;

Considerato che essendo scaduto il termine stabilito dal primo comma dell'art. 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario prorogare la gestione commissariale al fine di consentire al commissario straordinario di portare a termine la soluzione di problemi di particolare importanza per la vita del comune;

Vista la relazione che precede;

Visto l'art. 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Alghero, affidata al dott. Sebastiano Ghiurmino con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1974, è prorogata a termine di legge.

Sassari, addì 22 agosto 1974

Il prefetto: FERRANTE

(7265)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Brasile, con scambi di note, firmato a Roma il 9 novembre 1970.

Il 4 luglio 1974 è stato effettuato in Brasilia lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Brasile, con scambi di note, firmato a Roma il 9 novembre 1970, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 1293.

L'accordo, ai sensi dell'art. 15, è entrato in vigore il 4 luglio 1974.

(7216)

Scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967 con scambio di note relative all'integrazione dell'art. 23 della convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971.

Il 24 giugno 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 dicembre 1973, n. 1041, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 26 marzo 1974, ha avuto luogo a Helsinki lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967 con scambio di note relative all'integrazione dell'art. 23 della convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971.

In conformità all'art. 28, paragrafo 1, la convenzione e lo scambio di note suddetti, sono entrati in vigore il 24 giugno 1974.

(7217)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di provvidenze al personale dipendente dal Consiglio nazionale dei giornalisti

Con decreto 27 luglio 1974 del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, è stata approvata la deliberazione, adottata il 30 novembre 1973 dal comitato esecutivo del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, concernente la concessione di provvidenze economiche a favore del personale dipendente del consiglio predetto.

(7242)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di laurea

Il dott. Elio Forti, nato a Torino il 22 aprile 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall'Università di Roma il 23 gennaio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6623)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 390, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 3 luglio 1970 dalla sig.ra Valcarenghi M. Vittoria nata Lameri avverso il provvedimento di licenziamento adottato dal preside della scuola media « Umberto Saba » di Milano in data 12 giugno 1970.

(7136)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 396, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 16 agosto 1971 dal sig. Mongiusti Francesco avverso la decisione 22 febbraio 1971, n. 14650, del provveditore agli studi di Forlì, con cui è stato accolto parzialmente il ricorso del sig. Giorgetti Antonio, avverso la graduatoria del concorso ad un posto di bidello supplente presso la scuola media S. Arcangelo di Romagna, per l'anno scolastico 1970-1971.

(6976)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1974, registro n. 37 Istruzione, foglio 362, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti in data 20 e 21 novembre 1972 dai dott. Paolo Scarpa per conto del figlio Giovanni; dal dott. Daniele Strani per la figlia Rossella; dal sig. Bruno Bisighin per la figlia Sonia; dal sig. Virgilio Casablanca per la figlia Cinzia; dal sig. Vincenzo Laurenti per la figlia Laura; dal sig. Rauber Giuseppe per la figlia Savina; dal sig. Cara Mario per la figlia M. Chiara; dal sig. Barbadoro Nello per la figlia Misiana avverso i giudizi negativi espressi dalla commissione d'esame costituita presso il liceo-ginnasio statale « Dante Alighieri » di Trieste per l'anno scolastico 1971-72.

(7267)

MINISTERO DEL TESORO

Sedicesima estrazione per l'ammortamento del prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste »

Si rende noto che il giorno 4 ottobre 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 1ª, 5ª, 10ª, 13ª, 15ª, 16ª, 20ª, 22ª, 24ª, 25ª e 26ª (non ancora ammortizzate), del prestito nazionale redimibile 5% « Trieste ».

Il successivo giorno 5, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sedicesima estrazione di due serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1975.

I numeri delle serie sorteggiate verranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 settembre 1974

(7287)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

37ª Estrazione delle cartelle 4,50 % ordinario emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 14 ottobre 1974, alle ore 9 in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni relative alla 37ª estrazione di titoli di credito comunale e provinciale riguardanti il prestito 4,50% ordinario, emessi ai sensi del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sotto indicato, per il rimborso dal 1° gennaio 1975, n. 486 titoli, pari a n. 7.767 cartelle, per il complessivo importo di capitale nominale di L. 7.767.000:

N. 97	titoli	unitari	capitale	nominale	L. 97.000
» 104	»	quintupli	»	»	» 520.000
» 101	»	decupli	»	»	» 1.010.000
» 102	»	ventupli	»	»	» 2.040.000
» 82	»	cinquantupli	»	»	» 4.100.000
N. 486					L. 7.767.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1974

(7248)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1974 al 31 luglio 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento n. 121/67/CEE (settore carni suine), a norma del regolamento (CEE) n. 953/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-5-1974 al 23-6-1974	dal 24-6-1974 al 31-7-1974
01.03		Animali vivi della specie suina:		
		A. delle specie domestiche:		
		II. altri:		
	01.03-150	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	2.157,36	2.427,03
	01.03-160 01.03-180	b. non nominati	2.534,72	2.851,56
02.01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:		
		A. carni:		
		III. della specie suina:		
		a. domestica:		
	02.01-310 02.01-320	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.296,56	3.708,63
	02.01-350 02.01-360	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	5.112,16	5.751,18
	02.01-370 02.01-380	3. spalle, anche in parti, non disossate	4.022,80	4.525,65
	02.01-420 02.01-430	4. lombate, anche in parti, non disossate	5.347,12	6.015,51
	02.01-440 02.01-460	5. pancette (ventresche), anche in parti	2.869,36	3.228,03
		6. altre		
	02.01-481	aa. disossate o congelate	5.347,12	6.015,51
	02.01-470 02.01.485	bb. non nominate	5.347,12	6.015,51
		B. frattaglie:		
		II. altre:		
		c. della specie suina domestica:		
	02.01-780	1. teste, anche in parti; gole	1.053,76(c)	1.185,48(c)
	02.01-820	2. zampe; code	299,04(c)	336,42(c)
	02.01-840	3. rognoni	3.467,44(c)	3.900,87(c)
	02.01-850	4. fegati	3.994.32(c)	4.493.61(c)
	02.01-880	5. cuori; lingue; polmoni	1.979,36(c)	2.226,78(c)
	02.01-920	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	2.904,96(c)	3.268,08(c)
	02.01-940	7. altre	2.904,96(c)	3.268,08(c)
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati, nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
		A. lardo:		
	02.05-101	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	1.388,40	1.561,95
	02.05-105	II. secco o affumicato	1.616,24	1.818,27
	02.05-300	B. grasso di maiale	790,32	889,11
02.06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		B. della specie suina domestica:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	02.06-110	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	3.296,56	3.708,63
		2. mezzene bacon, tre quarti anteriori, tre quarti posteriori o parti centrali:		
	02.06-130	aa. mezzene bacon	4.457,12	5.014,26
	02.06-160	bb. tre quarti anteriori	4.457,12	5.014,26
	02.06-180	cc. tre quarti posteriori o parti centrali	4.948,40	5.566,95
	02.06-310	3 prosciutti, anche in parti non disossati	5.112,16	5.751,18
	02.06-330	4. spalle, anche in parti, non disossate	4.022,80	4.525,65
	02.06-350	5. lombate, anche in parti, non disossate	5.347,12	6.015,51
	02.06-370	6. pancette (ventresche), anche in parti	2.869,36	3.228,03
	02.06-390	7. altre	5.347,12	6.015,51

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-5-1974 al 23-6-1974	dal 24-6-1974 al 31-7-1974
02.06 (segue)		b. secche o affumicate:		
	02.06-410	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	4.948,40	5.566,95
		2. mezzene bacon, tre quarti anteriori, tre quarti posteriori o parti centrali:		
	02.06-430	aa. mezzene bacon	4.948,40	5.566,95
	02.06-460	bb. tre quarti anteriori	4.948,40	5.566,95
	02.06-480	cc. tre quarti posteriori o parti centrali	5.446,80	6.127,65
		3. prosciutti, anche in parti, non disossati:		
	02.06-510	aa. leggermente secchi o leggermente affumicati	6.600,24	7.425,27
	02.06-530	bb. altri	9.305,84	10.469,07
		4. spalle, anche in parti, non disossate:		
	02.06-550	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	4.620,88	5.198,49
	02.06-570	bb. altre	7.326,48	8.242,29
		5. lombate, anche in parti, non disossate:		
	02.06-610	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	6.927,76	7.793,73
	02.06-630	bb. altre	9.206,16	10.356,93
		6. pancette (ventresche), anche in parti:		
	02.06-650	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	3.296,56	3.708,63
	02.06-670	bb. altre	4.784,64	5.382,72
		7. altre:		
	02.06-710	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	6.927,76	7.793,73
	02.06-730	bb. non nominate	9.305,84	10.469,07
		II. frattaglie:		
	02.06-810	a. teste, anche in parti; gole	1.053,76	1.185,48
	02.06-830	b. zampe; code	299,04	336,42
	02.06-850	c. rognoni	3.467,44	3.900,87
	02.06-860	d. fegati	3.994,32	4.493,61
	02.06-870	e. cuori; lingue; polmoni	1.979,36	2.226,78
	02.06-880	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	2.904,96	3.268,08
	02.06-890	g. altre	2.904,96	3.268,08
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:		
		A. strutto ed altri grassi di maiale:		
	15.01-110	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (*a*)	1.053,76(*c*)	1.185,48(*c*)
	15.01-190	II. altri	1.053,76	1.185,48
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	16.01-100	A. di fegato	10.032,08(*c*)	11.286,09(*c*)
		B. altri (*b*):		
	16.01-920	I. salsicce e salami, stagionati, anche se da spalmare, non cotti . . .	19.715,28	22.179,69
	16.01-980	II. non nominati	13.285,92	14.946,66
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	16.02-190	II. altre	12.132,48(*c*)	13.649,04(*c*)
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:		
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
	16.02-310 16.02-330	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	21.559,36	24.254,28
	16.02-370	bb. spalle, anche in parti	16.874,40	18.983,70
	16.02-390	cc. altre	12.780,40	14.377,95
	16.02-410	2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	11.242,48	12.647,79
	16.02-430	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	8.850,16	9.956,43

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto senza tener conto del detto liquido.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. sul valore in dogana della merce.

(7218)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° giugno 1974 al 30 giugno 1974 all'importazione da Paesi terzi, SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 1342/74.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	702,03	61,23
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	8.000,03	7.359,23
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	831,62	190,82
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	8.129,62	7.488,82
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.022,43	381,63
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	8.320,43	7.679,63

(6720)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Albisola Superiore

Con decreto del presidente della giunta regionale 12 giugno 1974, n. 969, è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Albisola Superiore, per la destinazione di un'area in via S. Pietro ad insediamento sportivo.

Copia del suddetto decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(7220)

Variante al piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto del presidente della giunta regionale 11 giugno 1974, n. 934, è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Genova, concernente la localizzazione di asili-nido nelle delegazioni di Cornigliano, Bolzaneto, San Fruttuoso, Sestri e Sampierdarena.

Copia del suddetto decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(7221)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano di zona del comune di Pelago

Con deliberazione della giunta regionale 10 luglio 1974, n 6552, è stato approvato il piano di zona, determinazioni, delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Pelago, provincia di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7222)

Approvazione del piano di zona del comune di Dicomano

Con deliberazione della giunta regionale 10 luglio 1974, n. 6545, è stato approvato il piano di zona, determinazioni, delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Dicomano, provincia di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7223)

Approvazione del piano di zona del comune di Chiesina Uzzanese

Con deliberazione della giunta regionale 3 luglio 1974, n. 6416, è stato approvato il piano di zona, determinazioni, delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Chiesina Uzzanese, provincia di Pistoia, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7224)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di operaio in prova presso la stazione sperimentale per i combustibili, in San Donato Milanese.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera in data 30 aprile 1974 del consiglio di amministrazione, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di operaio in prova;

Vista la tabella A-1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria degli operai;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a un posto di operaio in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese, viale Alcide De Gasperi, 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Certificato originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del certificato, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato: qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il certificato originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

i concorrenti dovranno rispondere ad un questionario relativo a nozioni elementari di meccanica, termotecnica ed elettronica.

Prova pratica:

realizzazione di un circuito elettrico oppure di un attrezzo semplice, in base a schizzi o disegni quotati.

Prova orale:

colloquio su argomenti di cultura generale.

I candidati dovranno dichiarare di possedere piena perizia sull'uso delle macchine utensili e delle apparecchiature elettriche, sgravando l'istituto da qualsiasi responsabilità per danni alle persone.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in S. Donato Milanese presso la stazione sperimentale per i combustibili.

La data della prova scritta è stabilita per il giorno 2 dicembre 1974 alle ore 9 e verrà comunque comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di validi documenti di riconoscimento (carta d'identità, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario, passaporto).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di due ore. Per la prova pratica saranno assegnate ai candidati non più di sei ore. Scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno consegnare i lavori anche se non ultimati.

Art. 17.

La prova scritta sarà valutata dalla commissione esaminatrice assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e punteggi negativi per quelle errate o mancanti. Nel complesso la commissione esaminatrice disporrà di 10 punti. Saranno ammessi a sostenere la prova pratica e la prova orale i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato almeno 7 punti su 10.

La prova pratica e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma di voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di operaio in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 115 del personale civile dello Stato.

La nomina ad operaio effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio, nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

S. Donato Milanese, addì 30 aprile 1974

Il presidente: CAZZANIGA

(6889)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di quattordici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di quattordici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, che sarà svolto presso una delle scuole di volo dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data successiva al 10 novembre 1950;

c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico-legale dell'Aeronautica;

d) non siano stati dimessi per qualsiasi motivo, da precedenti corsi di pilotaggio aereo per ufficiali di complemento della Marina militare;

e) non siano stati giudicati privi della necessaria attitudine al pilotaggio militare da una delle scuole di pilotaggio dell'Aeronautica militare.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e avanzamento ufficiali - Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni di indirizzo telegraficamente al Ministero della difesa - Maripers - Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato; per i dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente in carta legale;

il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Gli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 2 della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso uno degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

I concorrenti avviati alle sedi degli istituti medico-legali per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie:

1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno ordinati in una unica graduatoria.

La graduatoria verrà formata da apposita commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello,

membri: due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun condidato, in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisico-psicologici: con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 80 punti per la 2ª categoria (buono), 60 punti per la 3ª categoria (sufficiente);

2) nella classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento: con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultanti dalla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 3;

3) agli eventuali altri titoli posseduti: con l'assegnazione di un punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti; con l'assegnazione, da parte della commissione giudicatrice del concorso, di un punteggio non superiore a 25 moltiplicato per il coefficiente 5, per il complesso delle qualità militari e professionali risultante dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le condizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito dovranno fare pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria, di cui al precedente art. 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali a termine dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e a termini degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale, saranno sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, gli ufficiali che abbiano superato le prove di esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro per la difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito la indennità di aeronavigazione.

Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato almeno per 3 mesi.

Art. 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore.

Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati in relazione al tipo di brevetto conseguito presso « Reparti aerei Antisom » o presso « Reparti elicotteri ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1974
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 245

ALLEGATO

Modello di domanda
(su carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e avanzamento ufficiali - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . abitante a (1) . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio aereo per ufficiali di stato maggiore di complemento, che sarà svolto presso una delle scuole di volo dell'Aeronautica militare.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . .

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta da bollo;

2) . . . .

. . . . lì . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (4) . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante del Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(7175)

Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 56, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Magg. gen. suss. s.p.e. Marcianò Donato.

Membri:

Col suss. s.p.e. Spinelli Francesco;
T. col. suss. s.p.e. Brunetti Giovanni;
T. col. suss. s.p.e. Niro Michele;
T. col. comm. s.p.e. t. S.G. Bernini Carri Pier Giacomo.

Membri supplenti:

T. col. suss. s.p.e. Pesci Guido;
T. col. comm. s.p.e. Gallo Giovanni.

Segretario senza diritto a voto:

D'Ambrosio dott. Tommaso, consigliere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1974
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 386

(7144)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione del segretario aggiunto della quinta sottocommissione giudicatrice del concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974, n. 2882, concernente l'integrazione e la suddivisione in dieci sottocommissioni della suddetta commissione giudicatrice.

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1974, n. 2949, con il quale il direttore di sezione Spataro dott. Lodovico è stato nominato segretario aggiunto della quinta sottocommissione giudicatrice del concorso predetto, in sostituzione del direttore di sezione Grimaldi dott. Carmine;

Vista la lettera del 20 maggio 1974 con la quale il direttore di sezione Spataro dott. Lodovico, segretario aggiunto della quinta sottocommissione giudicatrice dell'anzidetto concorso, ha fatto presente di essere legato da vincoli di parentela con uno dei candidati al concorso stesso, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Bruno dott. Aldo è nominato segretario aggiunto della quinta sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), in sostituzione del direttore di sezione Spataro dottor Lodovico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1974
Registro n. 48 Poste, foglio n. 248

(7227)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Aggiornamento dell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 5 aprile 1972, 1° luglio 1972, 12 marzo 1973, 5 settembre 1973, 26 marzo 1974 e 22 maggio 1974, che predispongono l'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la decisione n. 931 della IV sezione del Consiglio di Stato in seduta giurisdizionale del 7 aprile 1973, con la quale viene accolto il ricorso proposto dal dott. Nicola Leoncavallo avverso la mancata inclusione nell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia a norma del citato art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Ritenuto, pertanto, di dover ottemperare alla decisione sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi illustrati nella premessa, agli elenchi dei primari di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
420. Leoncavallo Nicola	Barletta - 5 dicembre 1928			si				

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione banditi da enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6853)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, per il conferimento di centocinquanta posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che ha approvato le norme di esecuzione di detto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento della carriera degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 360, recante disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti;

Considerato che, per effetto di quanto stabilito dall'art. 1 della citata legge, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a provvedere alla copertura dei posti rimasti vacanti nella qualifica iniziale della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza, in applicazione del disposto di cui al penultimo comma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla dirigenza statale e dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Considerato che tali posti assommano complessivamente in atto a quattrocentocinquanta unità, di cui quattrocentodieci relativi a funzionari esodati ai sensi del richiamato art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e quaranta relativi a funzionari che hanno fruito finora del collocamento a riposo ai sensi del richiamato art. 3 della legge n. 336 del 1970 e che, dei detti quattrocentocinquanta posti complessivi, centocinquanta possono essere ricoperti con il primo concorso da bandire in sede di prima applicazione della più volte citata legge n. 360 del 1974, entrata in vigore in data odierna;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738, modificato nell'art. 3 dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, numero 1274;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 205;

Visto il proprio decreto, in data 7 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973, registro n. 39, foglio n. 21, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame per i concorsi di accesso al ruolo del personale della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per il conferimento di centocinquanta posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti posti, trentasette sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti a favore di particolari categorie di persone, agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali.

I posti riservati che non venissero coperti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, oppure in economia e commercio e titoli equipollenti, conseguita presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica;

B) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentesimo. Detto limite è elevato per talune categorie di cittadini che, in virtù di speciali disposizioni di legge, hanno diritto a beneficiare di particolari elevazioni di età;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) avere l'idoneità psico-fisica all'impiego continuativo ed incondizionato nei servizi di istituto ed in particolare:

statura non inferiore a mt. 1,64;
visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio.

L'eventuale vizio di rifrazione non dovrà, in ogni caso, essere superiore ai seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diotrie in uno degli assi principali;

3) astigmatismo misto: 3 diotrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico;
normalità del senso cromatico;

4) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 3.

Il limite di trenta anni è altresì elevato di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1).

Si prescinde del tutto dal limite di età di trenta anni:

a) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1200, art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei prescritti requisiti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I candidati che avranno superato le prove scritte del concorso, saranno sottoposti, prima del colloquio, a visita medica e psico-tecnica in Roma.

Tale visita sarà effettuata da una commissione di ufficiali medici di polizia, costituita con decreto ministeriale, che, ai fini dell'accertamento dello specifico requisito psico-attitudinale, si avvarrà del parere di un « gruppo selettore », costituito anche esso con decreto ministeriale, che sarà presieduto dal direttore del centro psico-tecnico della Direzione generale della pubblica sicurezza e di cui faranno parte psicologi ed esperti del centro stesso.

Un rappresentante dell'ufficio del personale civile di pubblica sicurezza avrà l'incarico di coordinare le operazioni del suddetto « gruppo selettore » e della commissione medica, ai fini della pronunzia da parte della commissione medica stessa del giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica all'impiego dei candidati.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che partecipano al concorso ai sensi del primo comma del successivo art. 5, sono esonerati dalla visita medica e psico-tecnica prevista dal presente articolo.

Art. 5.

Possono partecipare al presente concorso, entro il limite di un quarto dei posti e cioè, sino al numero di trentasette, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio di cui all'art. 2, purchè abbiano superato presso l'Accademia del Corpo stesso il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

Tale ammissione avverrà nel limite numerico indicato al comma precedente, secondo il punteggio riportato nell'esame finale del menzionato corso di applicazione.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette, si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Saranno altresì valide le domande che fossero eventualmente presentate, nel rispetto del termine anzidetto, alla prefettura del capoluogo della provincia in cui il candidato ha la propria residenza.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il trentesimo anno di età sono tenuti ad indicare in base a quale titolo previsto dal precedente art. 3, hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università od istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

7) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso d'iscrizione a partito politico, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove si consegua la nomina.

Nella domanda stessa dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova d'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tal fine, i concorrenti collocati utilmente nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i documenti di rito per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti.

Art. 9.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 7, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 8 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 10.

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto costituzionale e/o amministrativo, oppure diritto civile (disposizioni sulla legge in generale; delle persone e della famiglia; della proprietà; delle obbligazioni; della tutela dei diritti).

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulla legislazione fondamentale amministrativa con particolare riguardo a quella della pubblica sicurezza; sul diritto del lavoro, nonchè su nozioni di diritto internazionale pubblico, di diritto della navigazione, di statistica e di medicina legale.

I candidati devono altresì dimostrare di conoscere correttamente una lingua straniera scelta tra inglese, francese e tedesco.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 14 *e* 15 *novembre* 1974, *con inizio alle ore* 8, *in Roma, presso la pontificia Università «San Tommaso» in largo Angelicum n.* 1 (*angolo via IV Novembre, ex salita del Grillo*).

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del presente decreto, saranno tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 12.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con la riserva dei posti previsti dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste a favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni ed in particolare dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Ai vincitori medesimi spetterà un trattamento economico mensile, costituito da: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile d'istituto, assegno perequativo, oltre la tredicesima mensilità, le quote di aggiunta di famiglia se ammogliati e le altre competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla ordinaria sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumano, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, saranno considerati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1974

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1974
Registro n. 24 Interno, foglio n. 94

ALLEGATO

Modello della domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile - ROMA

Il sottoscritto . . . nato il . a . . e residente . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di centocinquanta posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso della laurea in . conseguita presso . . . in data . .,

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . .,

6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . .

7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

9) di essere a conoscenza che le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 14 e 15 novembre 1974, con inizio alle ore 8, in Roma, presso la pontificia Università « San Tommaso » in largo Angelicum n. 1 (angolo via IV Novembre, ex salita del Grillo), e che per la partecipazione a tali prove non riceverà alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo quest'ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione;

10) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

addì . . .

. . .

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale

. .

Autentica della firma

N. B.:

A) Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che intendono partecipare al concorso ai sensi dell'art. 5 del bando, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio riportato nell'esame finale del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

B) Gli aspiranti che abbiano superato il trentesimo anno di età, devono indicare in base a quali titoli, previsti dall'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7347)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Gorizia

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto del medico provinciale di Gorizia 9 maggio 1973, n. 1379, successivamente modificato con i decreti numero 3697.73 del 5 gennaio 1974 e n. 566 del 23 luglio 1974 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1972;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1972 nei comuni in provincia di Gorizia è costituita come segue:

Presidente:

Milazzo dott. Luigi, funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Marco dott. Giuseppe, funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'interno;

Severini dott. Carlo, medico provinciale di Pordenone;

Destro Castaniti prof. dott. Filippo, primario dell'ospedale civile di Gorizia;

Lucchese prof. dott. Antonio, primario dell'ospedale civile di Monfalcone;

Cainero Beatrice, ostetrica condotta.

Segretario:

D'Agostino dott. Michele, funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.

La commissione esaminatrice avrà sede in Gorizia ed inizierà i suoi lavori non prima del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto sarà affisso per otto giorni all'albo della prefettura di Gorizia, dell'ufficio del medico provinciale di Gorizia e dei comuni interessati.

Trieste, addì 8 agosto 1974

L'assessore: NARDINI

(7234)

REGIONE UMBRIA

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio precedente decreto 20 aprile 1973, n. 135, concernente la nomina della commissione giudicatrice del concorso a sei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1970 nei seguenti comuni della provincia di Perugia:

Collazzone, Preci, Todi, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Montefalco, Giano dell'Umbria, Nocera Umbra, Valtopina;

Considerato che il dott. Pelli Olivo e il dott. Saba Bruno rispettivamente presidente e componente la commissione esaminatrice in parola, sono stati collocati a riposo ai sensi della legge 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere a sostituire i predetti funzionari;

Visto il telegramma n. 600.1/24457/59/1823 in data 22 maggio 1974 del Ministero della sanità col quale si designa quale presidente della commissione in parola il dott. Maialetti Antonio, direttore di divisione e quale componente il dott. Barbarella Vincenzo, veterinario provinciale superiore, entrambi in servizio presso il Ministero della sanità, in sostituzione rispettivamente del dott. Pelli Olivo e del dott. Saba Bruno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

In conformità della deliberazione della giunta regionale 4 giugno 1974, n. 1511, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

Il dott. Maialetti Antonio direttore di divisione della carriera amministrativa e il dott. Barbarella Vincenzo veterinario provinciale superiore entrambi in servizio presso il Ministero della sanità, sono nominati rispettivamente presidente e componente della commissione giudicatrice di cui alle premesse in sostituzione del dott. Pelli Olivo e del dott. Saba Bruno collocati a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, dei comuni interessati e a quello del dipartimento per i servizi sociali della regione.

Perugia, addì 7 agosto 1974

Il vice presidente: TOMASSINI

(7233)

REGIONE LIGURIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'
SICUREZZA SOCIALE

Visti i propri provvedimenti n. 6 e n. 7 del 3 agosto 1973, con i quali è stata approvata la graduatoria e nominati i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Genova, alla data del 30 novembre 1970;

Visti i propri provvedimenti n. 11 e n. 13 del 19 novembre 1973 e del 18 dicembre 1973, con i quali è stata modificata la graduatoria di cui sopra;

Viste le rinuncie dei dottori: Tripepi Antonio, Garipoli Pietro e Riboli Renzo, vincitori rispettivamente delle condotte: San Colombano Certenoli; Genova - Zona 41ª - Sestri Borzoli e Sestri Levante; 2ª condotta, Sestri Levante-Casarza Ligure;

Viste le indicazioni delle sedi messe a concorso espresse in ordine di preferenza dai concorrenti dichiarati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale, numero 1022-*bis* del 4 giugno 1973;

Dichiara:

I sottoelencati candidati, vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Garipoli Pietro: S. Colombano Certenoli;
Ariè Marcello: Genova - Zona 41ª - Sestri Borzoli;
Riboldi Claudio: Sestri Levante, 2ª condotta - Sestri Levante-Casarza Ligure.

Il presente provvedimento sarà inserito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Genova, addì 17 luglio 1974

L'assessore: PEDEMONTE OPISSO

(7178)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto i propri decreti n. 371 dell'8 marzo 1974 e n. 1861 del 22 maggio 1974, con cui veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di ufficiale sanitario del comune di Foggia;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, dell'assessorato regionale alla sanità, della prefettura di Foggia e dell'amministrazione comunale interessata;

Visti il regio decreto 27 marzo 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; la legge 8 marzo 1963, n. 220; la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, primo dirigente del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Leo dott. Vito, medico provinciale superiore;
D'Agostino dott. Natale, direttore di sezione presso la prefettura di Foggia;
Paoletti prof. Alfredo, docente di igiene presso l'Università di Napoli;
De Ritis prof. Fernando, direttore II clinica medica presso l'Università di Napoli;
Leccese dott. Alessandro, ufficiale sanitario di Taranto.

Segretario:

Maraiuolo dott. Giovanni, direttore di sezione presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Napoli presso l'istituto di igiene della facoltà di scienze e presso la 2ª clinica medica della facoltà di medicina non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà anche pubblicato nel Foglio annunzi legali, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 12 agosto 1974

Il medico provinciale: CRUPI

(7132)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1974, n. **19**.

Celebrazione del trentesimo anniversario della Resistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 25 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Valle d'Aosta, nello spirito della Costituzione, richiamandosi alla motivazione contenuta nel decreto presidenziale 10 dicembre 1971 concernente la concessione alla Valle d'Aosta della medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana, promuove per il trentesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione un programma biennale di iniziative tendenti ad approfondire l'apporto peculiare della popolazione valdostana alla lotta per la democrazia e la libertà ed a rimeditarlo con senso vivo del presente e nella prospettiva dello ulteriore progresso civile della comunità valdostana.

Art. 2.

Il programma comprende tutte le iniziative atte alla diffusione della conoscenza storica della Resistenza nella comunità valdostana, attraverso la raccolta di materiale documentario e la sua attualizzazione nelle forme tecnico-divulgative più appropriate e la promozione di manifestazioni celebrative, anche di intesa con le rappresentanze delle istituzioni civili, militari e religiose.

Art. 3.

Per la definizione delle iniziative e manifestazioni previste dalla presente legge, è costituito un « Comitato regionale per il trentesimo anniversario della Resistenza », che ha sede presso la Regione ed è presieduto dal presidente della giunta o da un suo delegato. Il presidente del consiglio ne fa parte di diritto.

Il comitato è nominato dal presidente della giunta, il quale ne sceglie i componenti in modo da assicurare la rappresentanza e la partecipazione dei partiti e movimenti politici che si riconoscono negli ideali della Resistenza e nell'opera del C.L.N., delle associazioni partigiane presenti in Valle d'Aosta, delle forze sindacali, degli enti locali e di altre forze sociali e culturali della Regione.

Il comitato resta in vita per la durata del programma biennale delle celebrazioni ed esprime, nel proprio seno, un comitato esecutivo composto di 14 membri, presieduto dal presidente del consiglio.

Spetta al comitato esecutivo dare attuazione alle iniziative e manifestazioni definite dal comitato di cui al primo comma del presente articolo e chiedere ai competenti organi regionali l'adozione dei relativi provvedimenti finanziari.

Art. 4.

Per la realizzazione delle iniziative e delle manifestazioni di cui all'art. 2 della presente legge, è autorizzata per gli anni finanziari 1974 e 1975, la spesa annua di lire diecimilioni.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 18 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'anno finanziario 1975.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 16 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 16. — Proventi della casa da gioco di St-Vincent . . . . L. 10.000.000.

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 18. — Spese per la celebrazione del trentennale della Resistenza . . . . L. 10.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 luglio 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1974, n. **20**.

Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo annuo per il funzionamento dell'« Istituto storico della Resistenza in Valle d'Aosta ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 25 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per gli anni finanziari 1974, 1975, 1976, 1977 e 1978 la spesa di lire cinquemilioni per la concessione di un contributo annuo per il funzionamento dell'« Istituto storico della Resistenza in Valle d'Aosta », il quale si propone di assicurare la più completa e ordinata documentazione del movimento della Resistenza in Valle d'Aosta, dalle sue origini antifasciste alla liberazione, e di promuoverne lo studio e la conoscenza a mezzo di ricerche, di pubblicazioni scientifiche, di convegni e di altre iniziative.

Art. 2.

La giunta regionale provvede con apposite deliberazioni alla concessione e alla liquidazione dei contributi annui di cui al precedente articolo.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 666, che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 8 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 8. — Entrate sostitutive dei proventi delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 3, lettere *a*), *b*), *c*), della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (art. 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638) . . . . . L. 5.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap 666. — Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto storico della Resistenza in Valle d'Aosta . . . . L. 5.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 luglio 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1974, n. 21.

Aumento, per l'anno 1974, della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 25 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1974, la maggiore spesa di lire ottocentomilioni per l'applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 342 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 342. — Spese per interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura . . . . L. 800.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . . . L. 800.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 luglio 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1974, n. 22.

Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.a. Centrale laitière d'Aoste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 25 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.a. Centrale laitière d'Aoste, con sede in Aosta, per un ammontare di spesa di lire novantacinquemilioni, a reintegrazione del capitale sociale.

Art. 2.

L'assessore regionale alle finanze provvederà alla liquidazione della spesa di cui al precedente articolo, ai sensi dello statuto della società ed in conformità con i provvedimenti adottati dai competenti organi deliberanti della società stessa.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 246 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 246. — Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società . . . . L. 95.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . . . L. 95.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 luglio 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1974, n. 23.

Utilizzazione delle graduatorie approvate dopo il 1° aprile 1974 fino al 30 giugno 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 25 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente ai posti della carriera esecutiva, fino al 30 giugno 1975, l'amministrazione regionale ha facoltà di procedere alle nomine di cui all'art. 94 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, approvate con legge regionale

28 luglio 1956, n. 3, modificato dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 35, ancorchè siano decorsi i termini di un anno o di sei mesi previsti dallo stesso articolo, quando le graduatorie dei rispettivi concorsi siano state approvate dopo il 1° aprile 1974.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 luglio 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1974, n. 24.
Modificazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 25 luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Nell'art. 78, secondo comma, delle norme suindicate, ove è scritto « Dirigente dei servizi di segreteria della presidenza del consiglio », sono aggiunte le seguenti parole: « Dirigente dei servizi di segreteria della giunta regionale ».

Nello stesso articolo, quinto comma, ove è scritto « Vice segretario generale », sono aggiunte le seguenti parole: « di dirigente dei servizi di segreteria della presidenza del consiglio, di dirigente dei servizi di segreteria della giunta regionale ».

Art. 3.

Il secondo periodo del primo comma dell'art. 182, modificato dall'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Con l'approvazione della giunta regionale il segretario generale può delegare le funzioni rogatorie dei contratti al vice segretario generale o — nel caso di sua assenza o di vacanza del posto — ad altro impiegato appartenente alla carriera direttiva della segreteria generale: in questo caso la quota dei diritti di segreteria dalla legge assegnata al segretario generale spetterà al delegato ».

Art. 4.

Nell'organico della segreteria della giunta regionale (allegato *A* - segreteria generale - e allegato *B* - carriera direttiva - ruolo del personale amministrativo) è istituito il posto di dirigente servizi di segreteria, appartenente alla carriera direttiva, gruppo A/2.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge i titolari dei posti di primo segretario capo presso la presidenza del consiglio regionale e di primo segretario capo della segreteria della giunta regionale sono inquadrati rispettivamente nei posti di dirigente servizi segreteria presso la segreteria della presidenza del consiglio e di dirigente servizi di segreteria presso la segreteria della giunta regionale.

L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale determinerà il trattamento economico spettante agli interessati a partire dalla data suddetta.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue L. 7.200.000, graverà sul cap. 51 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 16 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Art. 7.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 16. — Proventi della casa da gioco di St-Vincent . . . . L. 7.200.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 51. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della segreteria generale e della segreteria particolare e ufficio stampa della presidenza della giunta . . . . L. 7.200.000

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 luglio 1974

DUJANY

(6600)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742360)